

# STATUTO

## della Federazione Nazionale del settore Appalti di Lavori e Servizi FEDERAPPALTI – AZIENDA ITALIA

### Articolo 1

#### - Costituzione -

La Federazione Nazionale del settore degli Appalti pubblici e privati FEDERAPPALTI – AZIENDA ITALIA (in breve anche FEDERAPPALTI) è costituita su iniziativa di ANPIT AZIENDA ITALIA - Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, ai sensi dell'art.14 dello Statuto Confederale, tra le imprese associate ad ANPIT che operano nel settore merceologico degli appalti di lavori e servizi, sia privati che pubblici.

FEDERAPPALTI – AZIENDA ITALIA è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, ha durata indeterminata ed è dotata di autonomia organizzativa e finanziaria, ma non patrimoniale nei casi previsti dallo Statuto Confederale, né di indirizzo politico-confederale, di esclusiva spettanza della Confederazione.

FEDERAPPALTI – AZIENDA ITALIA, nonché le persone che agiscono in suo nome e per suo conto, rispondono direttamente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

### Articolo 2

#### - Rapporti della Federazione con ANPIT -

FEDERAPPALTI - AZIENDA ITALIA (di seguito la "Federazione") è un Organismo Partecipante e articolazione interna di diretta emanazione dell'ANPIT, che esercita la vigilanza ed il controllo sulla Federazione, e nei confronti della quale si obbliga ad osservare le norme statutarie e regolamentari, le deliberazioni e le direttive degli organi Confederali e ad adottarne il logo.

Fermo quanto sopra, la Federazione ha comunque una propria autonomia operativa e gestionale per il raggiungimento del proprio scopo.

In applicazione del principio di legittimazione contrattuale dell'ANPIT, la Federazione riconosce in capo ad ANPIT la titolarità esclusiva anche sul piano giuridico dei contratti collettivi nazionali di lavoro eventualmente stipulati dalla Federazione, in nome e per conto della Confederazione, e si conforma agli indirizzi di politica contrattuale dell'ANPIT, anche rispettando ed attuando gli Accordi Interconfederali da questa sottoscritti.

La Federazione ha durata illimitata.

### Articolo 3

#### - Sede -

La Federazione ha sede in Roma (RM) in via Giacomo Trevis 88.

La Federazione può istituire uffici amministrativi distaccati sul territorio nazionale.

*DS*



*AS*

*ES*

**Articolo 4**  
**- Scopi della Federazione -**

La Federazione ha lo scopo di tutelare, in nome e per conto di ANPIT, gli interessi della categoria, garantire il coordinamento, la promozione, lo sviluppo e la rappresentanza per le tematiche di settore delle imprese associate ad ANPIT che operano nel settore merceologico degli Appalti di Lavori e Servizi pubblici e privati (le "Imprese").

In particolare propone e persegue i seguenti scopi:

- 1. riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere professionale esclusivo o prevalente l'attività di Appalti di Lavori e servizi, sia privati che pubblici.
- 2. la rappresentanza sindacale, in ogni sede e a qualsiasi livello, delle peculiarità ed interessi delle aziende associate;
- 3. stipulare con i Sindacati dei lavoratori Contratti Collettivi Nazionali e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e istituire rappresentanze Bilaterali e Paritetiche sul territorio nazionale;
- 4. esercitare adeguate iniziative per conseguire il pieno rispetto da parte degli iscritti dei Codici adottati dalla Federazione, con l'obiettivo di garantire la tutela e gli interessi dei datori di lavoro, attraverso la correttezza e la trasparenza;
- 5. rappresentare gli iscritti nell'analisi, discussione e soluzione di tutti gli aspetti che attengono l'esercizio, la regolazione e lo sviluppo delle attività degli Appalti di Lavori, sia privati che pubblici;
- 6. rappresentare istanze comuni presso sedi politiche, organismi, istituzioni ed enti i soci della Federazione per garantire la tutela delle attività e degli interessi degli associati;
- 7. promuovere l'arricchimento culturale e professionale dei propri soci attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, giornate di studio, corsi di formazione ed eventi in genere, anche per il tramite di strumenti informatici;
- 8 favorire l'etica professionale e la moralità, a tutela dei rapporti tra gli associati, nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- 9. realizzare pubblicazioni editoriali finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari.

La Federazione autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione alla Federazione come marchio o attestato di qualità o di qualificazione dei propri servizi.

**Articolo 5**  
**- Associazione/adesione e perdita della qualità di associato/aderente -**

L'associazione dell'Impresa alla Federazione di Categoria avviene per effetto dell'associazione all'ANPIT ed il raggruppamento nella relativa categoria, salvo che non voglia aderire alla Federazione da non associato (cfr. paragrafo 5).

La domanda di associazione dell'impresa alla Federazione viene vagliata dal Collegio dei Probiviri che verifica i requisiti etici e morali della richiedente. Nel caso di assenza di motivi ostativi, l'ammissione dell'Impresa richiedente è immediata. In caso contrario, il Collegio dei Probiviri segnala al Consiglio Direttivo le criticità riscontrate e quest'ultimo può negare l'ammissione all'Impresa.

La qualità di associato alla Federazione cessa automaticamente per effetto della perdita della qualità di associato all'ANPIT, salvo che non voglia aderire alla Federazione da non associato (cfr. paragrafo 4).

La perdita della qualità di associato alla Federazione comporta la decadenza con effetto immediato da ogni incarico in ANPIT e nella Federazione di categoria.

Possono altresì aderire alla Federazione anche non associati ad ANPIT: gli aderenti sono rappresentati ed usufruiscono, dietro versamento di quote contributive annuali, dei servizi resi dalla Federazione, ma non partecipano alle adunanze degli Organi della Federazione, non hanno diritto di voto, né possono accedere a cariche elettive o incarichi esterni in rappresentanza della Federazione.

**Art. 6**

**- Obblighi degli Associati/aderenti -**

Gli associati e gli aderenti sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi sociali, nonché del rispetto del Codice Etico della Federazione

L'omesso pagamento della quota di associazione all'ANPIT, regolarmente constatato, determina anche la decadenza dalla qualità di associato alla Federazione.

Anche per gli aderenti alla Federazione non Associati ANPIT, l'omesso pagamento della quota contributiva, regolarmente constatato, determina anche la decadenza dalla qualità di associato alla Federazione.

**Articolo 7**

**- Organi Sociali -**

Sono organi della Federazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Revisore Unico (se nominato)
- Il Collegio dei Probiviri

**Articolo 8**

**- Assemblea degli Associati -**

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati della medesima in regola con la quota associativa all'ANPIT alla data dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività della Federazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale ed in particolare stabilisce, in armonia con gli indirizzi generali dell'ANPIT, le linee di attuazione della politica economica, sindacale, sociale della Federazione;
- approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'esame della Giunta di Presidenza ANPIT entro il 30 aprile di ciascun anno;

- elegge 5 membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Revisore Unico;
- approva le modifiche statutarie e ratifica quelle urgenti deliberate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti in proprio o per delega e le trasmette ad ANPIT per l'approvazione da parte degli Organi Confederali competenti;
- da mandato al Consiglio Direttivo di costituire uffici distaccati;
- delibera in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all'Assemblea;
- nei primi cinque anni di fase costituente della Federazione, i poteri dell'Assemblea potranno essere esercitati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario.

In ogni caso può essere convocato, su richiesta motivata, dal Presidente di ANPIT.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto, in prima convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati. In seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. In terza convocazione l'Assemblea può deliberare su qualsiasi argomento compreso lo scioglimento della Federazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibererà a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, mediante posta elettronica certificata e pubblicazione di avviso sul sito della Federazione o in caso di urgenza mediante l'invio di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. È ammessa la presenza degli associati tramite videoconferenza. In difetto di comunicazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

La convocazione a partecipare all'assemblea degli Associati ordinaria e straordinaria deve essere trasmessa al Presidente dell'ANPIT il quale vi partecipa, senza diritto di voto in proprio o tramite suo delegato, con diritto di esaminare la documentazione relativa all'assemblea ed alla convocazione medesima.

Ad ogni associato spetta un voto.

Ogni associato impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta trasmessa alla Federazione a mezzo posta elettronica certificata inviata prima dell'inizio dell'Assemblea. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Nessuno associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali o conservate agli atti della Federazione.

**Articolo 9**  
**- Consiglio Direttivo -**

La Federazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è l'organo direttivo permanente della Federazione. Ad esso spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea o agli altri organi sociali. Esso è composto da sette (7) membri:

Il Presidente;

Il vicepresidente;

Il vicepresidente amministrativo;

Il segretario;

Il tesoriere;

due consiglieri;

Il Presidente ed altri 5 membri sono eletti dall'Assemblea, un membro è designato dall'ANPIT.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque (5) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le cariche sociali possono prevedere retribuzioni, emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza, determinati per ogni esercizio dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti i quali rimarranno in carica fino al termine del quinquennio di nomina dei componenti sostituiti o revocati.

Qualora venissero a mancare i 2/3 dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione ed inoltre provvede a:

- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- deliberare il piano di attività della Federazione e formulare proposte in ordine alla gestione della stessa;
- predisporre e approvare lo schema di rendiconto preventivo e consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni delle aziende non associate all'ANPIT, così come previsto all'art.5, ultimo comma, del presente Statuto;
- deliberare i regolamenti interni e le loro variazioni, nonché il Codice Etico della Federazione; cura i rapporti con l'ANPIT e con le sedi territoriali;
- deliberare, sentita la Giunta di Presidenza ANPIT, la stipula di accordi e/o convenzioni con società, enti ed organizzazioni, nonché la partecipazione in società di capitali, associazioni o enti bilaterali, volti al perseguimento degli scopi istituzionali della Federazione;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- ratifica i provvedimenti disciplinari decisi dal Collegio dei Probiviri nei confronti degli Associati; Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni

vengono convocate dal Presidente. Le deliberazioni consiliari avranno validità con la maggioranza dei membri presenti. Il voto del Presidente, in caso di parità, vale doppio. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno oppure ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza qualificata dei suoi membri lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica o, in caso di urgenza, mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

La Convocazione del Consiglio Direttivo, comprensiva di ordine del giorno, deve essere indirizzata per conoscenza ad ANPIT, a cui dovrà essere inoltre trasmesso il verbale di riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto.

Di ogni riunione va redatto apposito verbale. Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario anche fra estranei e redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire all'interno della Federazione, avvalendosi anche di professionalità esterne, commissioni di studio e gruppi di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali.

**Articolo 10**  
**- Collegio dei Probiviri -**

Il Collegio dei Probiviri si compone di 5 membri, 3 dei quali eletti direttamente dall'Assemblea, 1 designato dal Consiglio Direttivo e 1 designato dall'ANPIT.

I membri eletti, nel corso della prima riunione, eleggono il Presidente ed il Segretario del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente o da tre membri quando occorre.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica cinque (5) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Collegio, lo stesso coopterà altri membri tra gli associati in sostituzione di quelli mancanti i quali rimarranno in carica fino al termine del quinquennio di nomina dei componenti sostituiti o revocati.

Qualora venissero a mancare 3 dei membri, l'intero Collegio si intenderà decaduto e si procederà, entro 3 mesi, a nuove elezioni.

In particolare il Collegio dei Probiviri provvede a:

- Verificare l'idoneità etica e morale degli aspiranti associati, acquisendo ogni utile elemento;
- Svolge funzioni conciliative al fine di assicurare l'armonico svolgersi della vita sociale;
- Esercita, su segnalazione del Consiglio Direttivo, degli Associati ma anche di propria iniziativa, l'azione disciplinare nei confronti degli Associati che con il proprio comportamento abbiano contravvenuto alle norme dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico, o abbiano compromesso l'immagine della Federazione, eventualmente disponendone la sospensione cautelare da ogni carica, incarico o funzione rivestita nell'ambito della Federazione.

Il provvedimento è disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, che assicuri all'interessato il più ampio diritto di difesa. Il Collegio stabilisce, al termine di adeguata istruttoria,

quale dei provvedimenti dovrà essere adottato a carico dell'Associato qualora ne sia accertata la responsabilità. La relativa decisione è comunicata al Consiglio Direttivo che vi dà esecuzione comunicandola all'interessato con posta elettronica certificata.

**Articolo 11**  
**- Presidente e Revisore Unico -**

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Il Presidente della Federazione:

- 1) ha la rappresentanza legale, anche giudiziale, della Federazione; ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può aprire conti correnti, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni societarie e firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo; spetta altresì al Presidente la tenuta degli atti e l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea degli Associati, dal Consiglio Direttivo nonché il compito di curare ogni aspetto amministrativo, economico e contabile della Federazione;
- 2) convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati;
- 3) sovrintende alla gestione ordinaria della Federazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) nomina il Vice Presidente, il Vice Presidente Amministrativo, il Segretario ed il Tesoriere tra i membri del Consiglio Direttivo;
- 5) assegna ai consiglieri del Consiglio Direttivo le deleghe operative;
- 6) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

In caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente, le sue funzioni sono attribuite provvisoriamente al Vice Presidente ovvero, se non nominato, al consigliere più anziano.

In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo del Presidente, l'assemblea degli Associati deve riunirsi per l'elezione del nuovo Presidente entro tre mesi dalla decadenza. In tal caso, il Vice Presidente in carica ha il compito di iniziare senza indugio la procedura per la elezione del nuovo Presidente; nel periodo transitorio ha la rappresentanza della Federazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente alla ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse opportuno o qualora fosse previsto dalla Legge, nomina un Revisore unico, il quale dura in carica per un quinquennio ed è rinominabile anche per il tramite di una Società Tra Professionisti.

Il Revisore unico ha il diritto di assistere alle riunioni della Giunta nelle quali si discutono i bilanci consuntivo e preventivo e la situazione finanziaria dell'Associazione. Il Revisore unico controlla la gestione finanziaria dell'Associazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto in materia amministrativa.

Accerta la regolare tenuta dei libri qualora sia prevista dalla legge e presenta annualmente una relazione al Consiglio direttivo convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo e/o rendiconto economico finanziario.

Il compenso del Revisore Unico è determinato secondo tariffa professionale vigente.

Presidente, Vice Presidente, Vice Presidente Amministrativo, Segretario, Tesoriere e Revisore durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili.

**Articolo 12**

**- Finanziamento dell'attività della Federazione -**

La Federazione ha autonomia finanziaria e organizzativa, ma non patrimoniale nei casi previsti dal successivo articolo 17, ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte dell'ANPIT.

La Federazione predispone un rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre alla Giunta di Presidenza ANPIT entro il 30 aprile di ciascun anno.

**Articolo 13**

**- Patrimonio della Federazione -**

Il patrimonio della Federazione è costituito da:

- 1) erogazioni o contributi eventualmente disposti da ANPIT;
- 2) erogazioni o contributi eventualmente disposti da Associati o da terzi direttamente nei confronti della Federazione;
- 3) beni mobili ed immobili di proprietà della Federazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- 4) eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
- 5) partecipazioni.

Le spese della Federazione sono coperte da:

- eventuali erogazioni o contributi disposti da ANPIT;
- ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- contributi stabiliti a carico delle aziende aderenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del presente Statuto.

**Articolo 14**

**- Bilancio dell'esercizio -**

L'esercizio sociale della Federazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Entro il 31 dicembre di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali della Federazione. È in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**DISCIPLINA DERIVANTE DALL'APPARTENENZA ALL'ANPIT -**

**Associazione Nazionale per l'industria e il Terziario**

**Articolo 15**

L'appartenenza ad ANPIT non fa venire meno, in nessun caso, le responsabilità previste in capo alle persone che hanno agito in nome e per conto della Federazione, né per le obbligazioni assunte.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized cursive name, and the second is a more abstract scribble.

ANPIT persegue l'obiettivo della rappresentanza completa delle Imprese, al fine di favorire la coesione tra le stesse, il raggiungimento delle finalità istituzionali ed il consolidamento rappresentativo del Sistema stesso.

Per rappresentanza completa dell'Impresa si intende la contemporanea associazione alla Federazione, l'adesione al Sistema ANPIT e l'auspicabile applicazione dei CCNL stipulati da ANPIT.

Le Imprese associate, aderenti ad ANPIT, hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza Confederale.

**Articolo 16**

In virtù del rapporto di diretta emanazione con ANPIT, la Federazione si obbliga:

- a) ad adottare uno Statuto e dei Regolamenti interni conformi allo Statuto Confederale, ai Regolamenti ed alle deliberazioni della Confederazione;
- b) a riconoscere all'ANPIT il diritto di esercitare i poteri di vigilanza e controllo previsti dallo Statuto Confederale;
- c) ad adempiere ai doveri informativi previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'ANPIT;
- d) a comunicare all'ANPIT entro 30 giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche statutarie, nonché le modifiche statutarie, mediante la trasmissione dei relativi verbali degli organi deliberanti, riconoscendo il potere di approvazione preventiva delle modifiche statutarie da parte del Consiglio Direttivo;
- e) a comunicare entro 30 giorni dalla data in cui sono stati nominati, sostituiti, revocati o per qualsiasi motivo decaduti, le generalità dei propri rappresentanti presso gli organi di qualsiasi ente istituzionale, bilaterale e/o di settore;
- f) a riconoscere il diritto di ANPIT di verificare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'ANPIT, mediante la messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta e prevista dalle norme Confederali nonché l'accesso presso la sede della Federazione da parte di appositi delegati ANPIT.

**Articolo 17**

**- Liquidazione e devoluzione del Patrimonio Sociale -**

Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio Direttivo di ANPIT, che provvede alla nomina ed alla determinazione dei poteri di un Liquidatore del relativo patrimonio, con devoluzione del patrimonio netto della Federazione disciolta ad ANPIT o ad altro Organismo costituito nell'ambito del Sistema ANPIT con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento determina automaticamente e contestualmente alla relativa deliberazione:

- a. la perdita dei diritti di rappresentanza interna ed esterna;
- b. la decadenza di tutti gli organi statutari e, per tutti i soggetti facenti parte della Federazione disciolta, la decadenza da ogni incarico all'interno del Sistema Confederale o assunto in virtù dell'appartenenza al Sistema stesso.
- c. la devoluzione dei beni che restano una volta esaurita la liquidazione ad ANPIT.

**Articolo 18**

**- Disposizioni Generali -**

Gli associati/aderenti si impegnano a non adire le ordinarie vie legali per eventuali divergenze che insorgano con la Federazione e tra di loro per motivi dipendenti dalla propria appartenenza alla vita sociale. Tutte le eventuali controversie saranno sottoposte ad un Collegio costituito da tre componenti scelti dal Presidente del Tribunale di Roma avente funzioni di Collegio arbitrale irrituale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Il presente statuto è composto da n.18 articoli.

